

STATUTO CAVALIERI DEL TAO "TAO'S RIDERS"



A.P.S

1



Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, costituito nella forma dell' associazione riconosciuta, denominato: Cavalieri del Tao "Aps" con sede in Via Porta San Marco n,41 (51100) Pistoia.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito della Provincia e l'apertura di sedi secondarie nel territorio Nazionale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, dopo deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo Onlus fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e comunque fino al giorno antecedente all'iscrizione al RUNTS.

ART. 2

Statuto - efficacia ed interpretazione

1. L'Associazione è apartitica, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Lo statuto vincola i soci alla sua osservanza, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

4. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

Finalità

1. L'Associazione promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle di tutte le persone al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, contribuire sempre ad una più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettivi.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in materia: embriopatie da agenti chimici che sono dovute all'effetto di farmaci detti teratogeni (responsabili di malformazioni congenite) come l' embriopatia sindrome da talidomide, ed altri farmaci teratogeni, Attività Assistita con gli animali, Ippoterapia, mobilità sostenibile, sostegno e promozione dei diritti umani.

2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

3. Promozione e tutela del diritto alla salute dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Articolo

4) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata.

a) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta.

5. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a: (NOTA: vedi Art. 5 D.Lgs 117/2017 e Art .2 D.Lgs. 105/2018)

a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative/ludiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

b) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

d) promuovere la ricerca scientifica d'intesa con Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente (in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23-8-1988, n. 400) volta ad accertare e stabilire, attraverso lo studio genetico e/o attraverso qualunque altra indagine strumentale, diagnostica o clinica, la conoscenza degli effetti del talidomide e curarne la divulgazione e di altri farmaci teratogeni.

e) ottenere, attraverso ogni mezzo giuridico, senza rinunciare all'eventuale visibilità (mass-media via etere, giornali etc.), il pieno riconoscimento di ogni sorta di danno, materiale, morale, biologico, alla salute, derivato al Thalidomidico,

f) tutela i diritti acquisiti dei Thalidomidici, con particolare riferimento alla legge 244 del 24.12.2007, rivendicando essere stata la NOSTRA ASSOCIAZIONE promotrice della modifica



legislativa concretizzatasi con l'approvazione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, articolo 21-ter, come convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che riconosce, al comma 1 l'indennizzo anche ai nati negli anni 1958 e 1966. Tale decreto inoltre prevede il riconoscimento dell'indennizzo "anche ai soggetti che ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide".

g) attraverso attività di informazione, consulenza e intermediazione con le forze politiche e amministrative, affinché tutti coloro che sono stati danneggiati dalla talidomide oppure da altri fattori teratogeni dovuti a farmaci o vaccinazioni possano ottenere il giusto riconoscimento dei loro diritti;

h) tutelare, difendere e rappresentare in tutte le accezioni più ampie e più complete i cittadini italiani Thalidomidici, tutti i dismelici e tutti i loro conseguenti diritti civili, ad esempio, attraverso:

i) l'ottenimento e/o il finanziamento di tutte le applicazioni che possano facilitare la vita quotidiana del dismelico (protesi, robot casalinghi, ausili per il bagno, computer, adattamento autoveicoli, etc.

l) l'ottenimento, a seconda del tipo di dismelia, di trattamenti sanitari gratuiti (esame del sangue, fisioterapia etc.) da effettuarsi presso unità sanitarie attrezzate, onde garantire la massima tutela al talidomidico/dismelico;

l) l'ottenimento di trattamenti sanitari gratuiti per arginare o mantenere stabilizzata la complessa situazione muscolo-osseo-articolare (ginocchia, anche, colonna vertebrale etc.) inevitabilmente sottoposta, nel tempo, ad espressioni degenerative dovute alla focomelia/dismelia/amelia, quale inevitabile conseguenza diretta;

m) promozione e sostegno per l'eliminazione delle barriere architettoniche che il diversamente abile incontra nella vita quotidiana, promozione della domotica

n) assistenza domiciliare per il disbrigo delle faccende domestiche e/o burocratico amministrative;

o) l'informazione ed i rapporti internazionali tra i Thalidomidici e promuovere ogni tipo di contatto volto ai comuni interessi di cui sopra;

p) la dignità delle persone talidomidiche e/o dismeliche e/o ameliche, facilitando una vita migliore ed indipendente attraverso tutte le innovazioni tecnico – informatiche e scientifiche e mediche necessarie;

q) realizzare progetti connessi ad ogni aspetto della vita dei Thalidomidici e soggetti finalizzati al loro miglioramento;

r) fornire consulenze tecnico scientifiche nel campo della farmacovigilanza ed in particolare del monitoraggio delle sostanze farmacologiche teratogene e cooperazione con l'AIFA, EMA ed eventuali altre agenzie per la farmacovigilanza e il Ministero della Sanità.

s) promuovere la cooperazione tra associazioni Italiane e Mondiali;

t) promuovere attività di formazione professionale di soggetti destinati ad operare nei diversi settori della scuola, sanità, etc. in materia di prevenzione, di farmacovigilanza e della conoscenza del talidomide e dei suoi effetti;

u) organizzare attività educative e di sensibilizzazione sulle tematiche correlate al talidomide e alle embriopatie chimiche e alla vita delle persone affette da tali sindromi;

v) organizzare manifestazioni culturali, conferenze, seminari nei settori culturali, attinenti agli scopi sociali;

w) sviluppare attività editoriali connesse agli scopi e alla vita dell'Associazione;

z) divulgazione della ricerca scientifica in materia di talidomide e farmaci teratogeni e degli effetti da questi causati.

Z1) Sostegno economico ai soci che intentano le cause presso i tribunali Italiani per l'ottenimento del giusto riconoscimento, nei casi di nesso causale positivo.

Art. 4

Attività diverse

Promuovere la cooperazione tra associazioni, Istituzioni Pubbliche e private in materia di disabilità e diritti umani

1) Realizzazioni di centri con lo scopo di contribuire alla riabilitazione con il mezzo del cavallo delle persone con disabilità, perché possano trarre benefici dalla rieducazione equestre (come da nostro atto costitutivo del 1997)

a) l'associazione si propone di sostenere il metodo dottoressa Danièle Nicolas Citterio che ha contribuito all'uso terapeutico del cavallo attraverso anche l'opera dell'Associazione Nazionale Italiana per la Riabilitazione Equestre (ANIRE) adottando il metodo "Citterio", non escludendone altri, aderendo anche a federazioni che praticano l'attività ludico, motoria, e ricreativa e terapeutica con i cavalli.

b) L'Associazione si propone di promuovere ricerche mediche nel settore, secondo gli indirizzi del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo dell'A.N.I.R.E. – Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre -, collaborando con fondazioni, università, enti di ricerca, secondo le modalità che saranno stabilite dall'apposito regolamento governativo ed autonome.

c) l'associazione promuove e pratica gli iaa, Interventi assistiti con gli animali. Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa.

e) implementazione di progetti a sostegno economico agli associati per la formazione in Riabilitazione Equestre e Attività Assistita con gli animali e qualsiasi altro corso di formazione inerenti gli scopi dell'associazione.

2) l'associazione promuove e sostiene il progetto "Muoversi facile" attività volta allo sviluppo di inclusione sociale attraverso la mobilità sostenibile nelle realtà di periferia e nelle aree montane.

Il Progetto Muoversi Facile ha l'ambizione di dare la risposta concreta a tutte le persone che abitano nei paesi e frazioni (in particolare di montagna), relativamente vicini tra di loro, ma non collegati da una rete di trasporto pubblico efficiente e capillare, quando non totalmente assente.

Permettere alle persone di poter agevolmente accedere a tutte le attività economiche, in particolare quelle piccole, lontane dai centri più importanti. Se la "bottega di paese vive", tutta la comunità ne beneficia. La montagna non si svuota.

Il PROGETTO tiene conto di e si basa su tre aspetti fondamentali;

ASPETTO SOCIALE: lo Scopo del progetto "Muoversi Facile" è dare la possibilità alle persone, in particolare agli anziani sempre più numerosi, di spostarsi liberamente e più facilmente nei territori di periferia (in particolare la montagna) agevolando la loro partecipazione alla vita della Comunità, migliorandone l'inclusione sociale.

ASPETTO ECOLOGICO: gli Strumenti attraverso i quali il progetto vuole avvalersi per raggiungere lo scopo prefissato è quello di utilizzare veicoli elettrici o comunque ad emissione "Zero CO2".

ASPETTO ECONOMICO/OCCUPAZIONALE: questo ambizioso progetto è certamente "replicabile" laddove esistano realtà territoriali con caratteristiche simili tra di loro (morfologia, carico antropico, distanze).

Quest'attività necessita dell'ausilio delle persone che ne garantiscano la gestione vivendo "sul posto", nei paesi e nelle frazioni della zona.

3) L'associazione promuove e sostiene il progetto denominato "DEL" volto a facilitare il turismo senza barriere architettoniche.

a) Di seguito le azioni:

A) Creazione e sviluppo di un sito esclusivamente dedicato ai portatori di Handicap (sedie a rotelle). Sito che contiene un elenco completo di strutture ricettive attrezzate con alloggio per persone su sedie a rotelle.

B) Elenco completo suddiviso per località e categoria (alberghi, appartamenti, campeggi, B&B, affittacamere ecc ecc),

C) Descrizioni dettagliate con programma fotografico a 360°, e video.

D) Creazione di un link diretto per permettere agli utenti di confrontarsi direttamente alle strutture ricettive.

E) Nessuna, evidenziamo...NESSUNA commercializzazione viene effettuata dal progetto DEL per le prenotazioni.

F) Il progetto DEL è semplicemente una vetrina, di comunicazione semplice, pratica e intuitiva.

4) L'associazione intende sostenere e aderire ai progetti contro la violenza sulle donne di tutto il mondo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art.5

I SOCI

a) Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

b) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

c) Ci sono 3 categorie di soci:

1. fondatori, coloro che hanno sottoscritto lo statuto.

2.ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; sono coloro che versano la quota associativa annuale, come stabilita dal Consiglio Direttivo;

3. benemeriti: sono persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, che non sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

ART. 6

Qualità di volontario

Il socio volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ma possono essere rimborsate le spese documentate, alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci e purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario ed esaminare i libri sociali.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni;
- versare nei termini la quota sociale secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario

ART. 9

Organi sociali

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;



- il Presidente;

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche via mail, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al recapito risultante dal libro soci e contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. 3. L'Assemblea è inoltre convocata con avviso scritto o via mail, su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno dei lavori assembleari;
- ratifica le deliberazioni di esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'intervento del socio in Assemblea può avvenire personalmente, per delega o mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota. Il Socio può esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dello stesso. Tali modalità di voto saranno disciplinate con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio fino a 500 soci oltre 5 deleghe a socio.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese con voto palese della maggioranza dei presenti in proprio, per delega o mediante l'ausilio delle nuove tecnologie, tranne per le deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza in proprio, per delega o in modo virtuale con l'ausilio delle nuove tecnologie, della metà più uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.
6. Se l'Assemblea si svolgerà per videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o audio-video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, il presidente dell'Assemblea e chi svolge le funzioni di segretario dovranno essere nello stesso luogo (che sarà considerato quello della riunione assembleare). L'Assemblea si dovrà svolgere con modalità tali che a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale alla discussione e sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione. Le modalità di svolgimento non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. L'Assemblea che delibera la nomina degli organi sociali non può essere costituita in forma virtuale.

ART. 13

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 14

Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci ordinario.
3. Il bilancio viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.
4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.





ART. 15

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero tra 3 e 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti da determinarsi in numero dispari.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente, anche in modo virtuale con l'ausilio delle nuove tecnologie, la maggioranza dei componenti. (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti, anche in modo virtuale con l'ausilio delle nuove tecnologie, tutti i membri). Esso delibera a maggioranza dei presenti, anche in modo virtuale con l'ausilio delle nuove tecnologie.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti, amministra l'Associazione, attua le deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, fissa l'importo della quota associativa annuale per i soci ordinari e per i soci simpatizzanti, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente, cura l'ammissione e l'esclusione dei soci, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di 3 mandati.

ART. 16

Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Un consigliere delegato oppure il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

Risorse economiche e divieto di distribuzione di utili

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale purché compatibili con la qualifica di Onlus;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

I proventi derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, nonché accessorie ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/97 da inserire in una apposita voce di bilancio, fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del D.Lgs.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricevi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Art.20

Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17. 5. L'Associazione continuerà a svolgere le proprie attività ai sensi dell'art. 10 lettera del D.Lgs. 460/97 fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del D.Lgs. 117/147 e comunque fino al giorno antecedente all'iscrizione al RUNTS.

Art. 21

PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. Art. 22

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

1) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 22

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10 dello statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. 3. L'Associazione continuerà ad osservare le norme sulla devoluzione del patrimonio delle Onlus prevista dal D.Lgs. 460/1997 fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del D. Lgs. 117/147 e comunque fino al giorno antecedente all'iscrizione al RUNTS.

ART. 23

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con la disciplina attualmente applicabile, acquisteranno efficacia solo all'operatività del RUNTS medesimo

Letto, confermato e sottoscritto in Cresaturo (FC) il 14/10/2020

Presidente: Giuseppe Thobolo

Segretaria: Raffaella